

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI 12 MESI DI TIROCINIO

PRESSO LA PREFETTURA – U.T.G. DI UDINE

AI SENSI DELL'ART. 41 COMMA 6 LETT. B) LEGGE 247/2012

Il **Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Udine**, in persona del Presidente in carica *pro tempore* Avvocato Massimo Zanetti, con sede in Udine, Largo Ospedale Vecchio n. 1,

e

la **Prefettura - UTG di Udine**, in persona del Prefetto in carica *pro tempore* dottor Massimo Marchesiello, con sede in Udine, via Pracchiuso n. 16, di seguito anche indicate come "Parti"

PREMESSO

- che l'articolo 41 comma 6, lettera b) della legge 31 dicembre 2012, n. 247 recante "*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*", prevede la facoltà di svolgere il tirocinio presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'Ufficio Legale di un ente pubblico o presso un Ufficio Giudiziario per non più di dodici mesi;
- che la Prefettura ha competenze in materia di immigrazione, diritti civili, trattamento giuridico dello straniero e accoglienza dei richiedenti asilo, nonché in materia di codice della strada e leggi complementari ed altre fattispecie depenalizzate;
- che è interesse del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, nell'ambito delle possibilità riconosciute dalla Legge Professionale n. 247/2012 e preso atto della disponibilità data dalla Prefettura, offrire a n. 6 tirocinanti iscritti al Registro dei Praticanti:
 - 1) l'opportunità di formazione e di sviluppo di competenze giuridiche in materia di immigrazione e nella gestione della relativa problematica;
 - 2) l'opportunità di formazione relativamente al sistema sanzionatorio e contenzioso gestito dalla Autorità prefettizia in materia di codice della strada e leggi complementari ed altre fattispecie depenalizzate;

tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

La presente convenzione è finalizzata a consentire e disciplinare lo svolgimento di dodici mesi di tirocinio per l'accesso alla professione forense, presso la Prefettura – U.T.G. di Udine, a favore di coloro che, in possesso di laurea magistrale e che non abbiano compiuto il trentesimo anno d'età, abbiano riportato una media di almeno 24/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 100/110.

Con la sottoscrizione della Convenzione, le Parti intendono definire un quadro condiviso nell'ambito del quale i tirocinanti che svolgeranno con costanza ed impegno il periodo di formazione presso la Prefettura – U.T.G. di Udine possano avere la certezza del riconoscimento del tirocinio ai fini della pratica forense.

Articolo 2

I laureati interessati allo svolgimento del tirocinio di dodici mesi presso la Prefettura – U.T.G. di Udine dovranno presentare al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Udine domanda di iscrizione al Registro dei Praticanti.

La domanda dovrà essere redatta sulla scorta del modello rinvenibile sul sito dell'Ordine www.avvocati.ud.it e corredata, oltre che dalla documentazione ivi richiesta, anche da un'autocertificazione, predisposta ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui sia dichiarato il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 1 comma 1 nonché dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 42ter comma 2 lettera g) del R.D. n. 12/1941.

La parte della domanda relativa alla dichiarazione del *dominus* non dovrà essere compilata, ma verrà sostituita da una dichiarazione a firma del Prefetto, o da suo delegato, attestante la disponibilità della Prefettura ad accogliere il/la laureato/a presso i propri Uffici per lo svolgimento di dodici mesi di tirocinio per l'accesso alla professione forense.

Il tirocinio di sei mesi che – ai sensi dell'articolo 41 comma 7 Legge n. 247/2012 deve essere svolto obbligatoriamente presso lo Studio di un avvocato iscritto all'Ordine – potrà essere svolto antecedentemente al tirocinio di dodici mesi presso la Prefettura oppure, successivamente, al termine dello stesso.

Articolo 3

La presenza del tirocinante presso gli Uffici della Prefettura non potrà essere inferiore alle 30 ore settimanali effettive.

Il tirocinante avrà accesso ai fascicoli, nei limiti e con le modalità stabilite dal personale dell'Ufficio cui lo stesso è affidato.

L'attività del tirocinante si svolgerà nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni ed alle notizie acquisite durante il periodo di pratica, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della sua attività.

Il tirocinante non potrà avere accesso ai fascicoli relativi a procedimenti e/o procedure rispetto alle quali versa in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi.

La formazione del tirocinante verterà sulle seguenti materie:

Immigrazione:

a) costituzione in giudizio per ricorsi al Giudice di Pace avverso decreti prefettizi di espulsione di stranieri extracomunitari e/o di allontanamento di cittadini comunitari per motivi di ordine e sicurezza pubblica (provvedimenti disposti sulla base del Testo Unico 286/1998 e ss.mm.ii. artt. 13, 14, 21 e ss.);

b) esame ricorsi gerarchici al Prefetto avverso provvedimenti del Questore di diniego o revoca permesso di soggiorno (permesso già rilasciato e/o rinnovato per motivi di lavoro subordinato o autonomo, studio, ricongiungimento familiare ed altro);

c) revoca delle misure di accoglienza dell'ospite straniero - richiedente asilo - per comportamento costituente violazioni di legge e delle regole di comportamento stabilite in maniera univoca per tutte le strutture;

d) controllo e aggiornamento della banca dati di tutti i migranti presenti in Provincia (distinti per comune, struttura...).

Tossicodipendenza

Approfondimento e studio sulla normativa in materia di tossicodipendenze per la parte amministrativa di cui all'articolo 75 T.U. 309/1990, come modificato dalla legge 49/2006.

Depenalizzazione

Studio, approfondimento e predisposizione di provvedimenti sanzionatori - cd. ordinanze ingiunzioni - o decreti di archiviazione su ipotesi di illeciti amministrativi accertati dalle Forze dell'Ordine, con particolare riferimento alle violazioni al Codice della Strada e alle violazioni depenalizzate a partire dalla Legge n. 689/1981.

Lo svolgimento del tirocinio di cui alla presente Convenzione non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi a carico della Prefettura – U.T.G..

In ottemperanza al dettato della Legge Professionale, nel corso dei dodici mesi di pratica forense svolti presso gli Uffici della Prefettura, il tirocinante avrà l'obbligo di frequenza dei corsi organizzati dalla Scuola Forense "F. Carnelutti" o da analoga scuola presente sul territorio.

Articolo 4

Alla scadenza del primo e del secondo semestre di tirocinio, il tirocinante redigerà una breve relazione sulle principali attività svolte; tali relazioni, che dovranno essere viste dal Responsabile dell'Ufficio cui il tirocinante è affidato, dovranno pervenire alla Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e verranno inserite nel fascicolo personale dell'iscritto.

Al termine del periodo dei dodici mesi, il Prefetto, o soggetto a ciò delegato, farà pervenire per ciascun tirocinante attestazione dell'esito positivo del periodo.
Nel caso di comunicazione attestante l'esito negativo, il periodo non verrà considerato ai fini del rilascio del certificato di compiuta pratica.

Articolo 5

Per l'attuazione e la gestione delle attività di cui alla presente Convenzione, le Parti designano ciascuna un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione.

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Udine il referente è il Presidente pro tempore o in caso di suo impedimento il Segretario pro tempore.

Per la Prefettura – U.T.G. di Udine il referente è nominato di volta in volta dal Prefetto pro tempore.

In caso di sostituzione del proprio referente, ciascuna Parte informerà l'altra non appena possibile con comunicazione scritta.

Articolo 6

La presente Convenzione ha la durata di anni cinque a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata, a scadenza, per ulteriori periodi, con scambio di comunicazioni scritte, almeno tre mesi prima della scadenza.

Udine, 16 novembre 2022

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati
(*Avv. Massimo Zanetti*)



Il Prefetto della Provincia di Udine
(*Dot. Massimo Marchesiello*)

